

Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

(Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 e 11 della legge del 5 ottobre 1990¹ sull'informazione dei consumatori (LIC);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione e il controllo della dichiarazione per le pellicce e i prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *pelliccia*: pelame di animali selvatici;
 1. tutti i mammiferi eccettuati:
gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, gli yak e i bufali domestici, i conigli domestici.
 2. i lama e gli alpaca;
- b. *prodotto di pellicceria*: prodotto in pelliccia o che contiene pelliccia;

RS ...

¹ RS **944.0**

² RS **172.010**

Sezione 2: Obblighi relativi alla dichiarazione

Art. 3 Dichiarazione della specie animale selvatica

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame.

Art. 4 Dichiarazione dell'origine del pelame

¹ Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare l'origine del pelame.

² L'origine del pelame è il Paese in cui l'animale selvatico è stato cacciato o in cui è stato allevato e tenuto fino all'età di macellazione.

³ Se non è possibile stabilire il Paese d'origine del pelame occorre indicare con la massima precisione possibile la zona geografica di provenienza dell'animale selvatico.

⁴ Se non è possibile indicare né l'origine del pelame né una zona geografica di provenienza ai sensi del capoverso 3, è permessa l'indicazione «origine sconosciuta».

Art. 5 Dichiarazione del modo di ottenimento del pelame

¹ Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare il modo di ottenimento del pelame.

² Il modo di ottenimento va indicato come segue:

- a. se gli animali sono stati cacciati: caccia con trappole o caccia senza trappole;
- b. se gli animali sono stati allevati: allevamento in mandria, allevamento in branco, allevamento in gabbie con fondo naturale oppure allevamento in gabbie con fondo a griglia.

³ Se non è possibile dare un'indicazione ai sensi del capoverso 2 va indicato quanto segue: «Può essere stato ottenuto mediante caccia con trappole o caccia senza trappole oppure mediante qualsiasi tipo di allevamento».

Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti di più pelami

In caso di prodotti composti di più di tre pelami, nelle dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 vanno indicati i tre pelami presenti in maggiore quantità.

Art. 7 Dove e in che lingua deve figurare la dichiarazione

¹ L'origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame vanno indicati sul prodotto stesso o sul suo imballaggio.

² Se la dichiarazione figura sul prodotto, l'indicazione deve essere scritta su un'etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.

³ Le dichiarazioni di cui agli articoli 3-6 devono figurare in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

Sezione 3: Controllo della dichiarazione

Art. 8 Controllo autonomo

¹ Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3–7.

² Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a mettere in uso sistemi e procedure volti a facilitare la trasmissione a titolo gratuito delle necessarie informazioni alle autorità che le richiedono.

Art. 9 Organo di controllo

¹ L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) controlla se le dichiarazioni sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

² Per lo svolgimento dei controlli l'UFV può ricorrere a enti privati o pubblici.

³ L'UFV può chiedere all'Amministrazione federale delle dogane di comunicare per un arco di tempo stabilito dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all'importazione di pellicce o prodotti di pellicceria ben definiti.

Art. 10 Svolgimento dei controlli

¹ I controlli dell'UFV avvengono:

- a. sotto forma di controlli a campione presso i punti vendita; oppure
- b. sotto forma di controlli mirati, se vi sono motivi fondati per ritenere che una dichiarazione non è conforme alle prescrizioni.

² L'UFV può controllare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e se necessario prelevare campioni da identificare e disporre l'analisi. A tal fine l'UFV può accedere durante l'orario normale di lavoro ai locali commerciali di chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori.

³ Se dai controlli risulta che la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l'UFV informa chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori in merito all'esito dei controlli dando all'interessato la possibilità di pronunciarsi.

⁴ L'UFV può disporre la rettifica della dichiarazione.

Art. 11 Tasse

¹ Se dai controlli risulta l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, all'inadempienza viene imposto il pagamento di una tassa per il risarcimento dei costi di controllo.

² La tassa viene stabilita in base agli oneri temporali.

³ La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

⁴ Si applicano inoltre le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Sezione 4: Sanzioni penali**Art. 12**

Chi viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 3-7 viene punito secondo l'articolo 11 LIC.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 13** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 19 maggio 2010⁴ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 8

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

c. i seguenti altri prodotti:

8. pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del ... ⁵ sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 3-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione.

Art. 14 Disposizione transitoria

Le pellicce e i prodotti di pellicceria non conformi alle disposizioni della presente ordinanza possono ancora essere forniti ai consumatori fino al (data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore).

³ RS 172.041.1

⁴ RS 946.513.8

⁵ RS ...

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

